

Le nuove norme sulla valutazione nel I ciclo dell'istruzione e sull'esame di stato del II ciclo

Analisi del Decreto Legislativo 62/2017 e confronto con le disposizioni vigenti nel D.P.R. n. 122/2009

Il D. Lgs. 62/2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107", costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015.

Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l'art. 26 *Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni*).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:

- le norme inerenti i principi generali (art. 1);
- le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).

Oggetto e finalità della valutazione (art. 1)

E' significativo il diverso esordio dei due testi a confronto sull'oggetto della valutazione.

| D.P.R. n. 122/2009 | D. Lgs. 62/2017 |
|--|---|
| Art. 1, c. 3. <i>La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.</i> | Art. 1, c. 1. <i>La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento (...) ha finalità formativa ed educativa</i> |

Il comportamento non rientra più, in prima battuta, nell'oggetto della valutazione (bisogna scendere al c. 3 per ritrovarlo).

La normativa mette in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, di fatto mettendo in secondo piano la funzione certificativa: manca il riferimento alla natura certificativa "erga omnes".

Si riconosce **la competenza del Collegio dei Docenti a definire criteri e modalità dell'azione valutativa da inserire nel PTOF**. In Collegio Docenti vanno previste e deliberate le modalità di comunicazione alle famiglie (sito, circolare, diario,...).

La valutazione nel primo ciclo (art. 2)

È il collegio dei docenti a deliberare criteri e modalità di valutazione di apprendimenti e comportamento. I criteri sono resi pubblici e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa: **trasparenza della valutazione (anche del comportamento) e certificazione delle competenze**.

Le valutazioni degli apprendimenti continueranno ad essere espresse utilizzando i **voti in scala decimale**: tuttavia, i voti numerici dovranno essere accompagnati dall'esposizione dei **livelli di competenze** raggiunti dagli studenti (da deliberare in Collegio Docenti). La valutazione deve cioè essere integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

E' dunque necessario adeguare la pagella, inserendo appositi spazi per l'inserimento dei giudizi.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte per **Cittadinanza e Costituzione**, oggetto di colloquio anche all'Esame conclusivo.

Tutti gli insegnanti parteciperanno alla valutazione degli allievi, compresi i **docenti di religione** o di attività **alternative**, limitatamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti; il loro voto, "se determinante" diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del CdC.

I **docenti di sostegno** dovranno esprimersi su tutti gli studenti della classe, mentre i docenti che curano progetti nell'ambito dell'**ampliamento dell'offerta formativa** forniranno ulteriori elementi per la valutazione degli alunni coinvolti.

Il decreto prevede che i docenti, anche di altro grado, che hanno svolto *attività* o insegnamenti sia per la classe sia per gruppi, al fine dell'ampliamento o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscano elementi conoscitivi 1) sull'interesse manifestato 2) sul profitto di ciascun alunno. Non viene fatta alcuna distinzione tra esperti esterni di cui la scuola eventualmente si avvale e docenti appartenenti all'organico dell'autonomia a cui sono stati assegnati insegnamenti aggiuntivi o attività di recupero e/potenziamento. È perciò necessario che insieme ai criteri di valutazione, deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF per ciascuna delle attività di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa, venga stabilito attraverso quali modalità obbligatorie il docente assegnato a quelle attività partecipa alle attività di valutazione (se esprime una sua valutazione riportata nel documento di valutazione, se si esprime e partecipa alla discussione in occasione dei Consigli di Classe, etc.), per fornire i previsti elementi di giudizio ai titolari delle discipline.

Il decreto introduce, quale misura di sistema per tutto il primo ciclo, l'attivazione, da parte dell'istituzione scolastica, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (c. 2).

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato anche per la scuola primaria (c.3)

Valutazione del comportamento: non è più il vecchio "voto di condotta": la valutazione del comportamento si riferisce allo **sviluppo delle competenze di cittadinanza (c.3)**. La valorizzazione dei **comportamenti positivi** degli alunni (non più le loro mancanze) diventa il punto di partenza per la valutazione del comportamento. Sarà il Collegio Docenti a deliberare la tipologia di giudizio cui attenersi.

Per quanto riguarda la scuola primaria, il **comportamento** sarà valutato attraverso un giudizio sintetico, che accompagnerà la scheda di valutazione globale, scheda che comprenderà anche le attività di **cittadinanza e costituzione**.

Per quanto riguarda la scuola secondaria, per la **valutazione del comportamento** sono introdotte tre innovazioni:

- La valutazione collegiale del comportamento prevede un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art. 1, c. 3) in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell'Istituzione scolastica. Particolare attenzione deve essere prestata all'elaborazione dei **Regolamenti d'istituto** e alla loro coerenza rispetto allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto educativo, in quanto costituiscono i punti di riferimento per la **valutazione descrittiva del comportamento**
- Si introduce la valutazione attraverso un giudizio sintetico (art. 2, c. 5) e non più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l'ambiente scolastico
- Spariscono le conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all'ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5)

La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (art.3), secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6)

Per gli alunni di scuola primaria, la possibilità di essere ammessi alla classe successiva e alla prima classe della secondaria di primo grado è prevista anche in presenza di livelli di apprendimento solo parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso, diviene obbligatorio per l'istituzione scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni più deboli (art. 3). Nella scuola primaria, dunque, la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale (art. 3). Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva: tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l'anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati. La bocciatura sarà possibile solo se, nonostante le strategie attuate dalla scuola, non si verificano miglioramenti e si è in presenza di condizioni di eccezionale gravità. Perché l'alunno non sia ammesso, tuttavia, le condizioni eccezionali devono essere documentate e la decisione va presa all'unanimità.

Negli artt. 3 e 6 per quanto riguarda la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e la validità dell'anno scolastico nella secondaria di primo grado, si fa riferimento a non meglio specificati "casi eccezionali", espressione che impone alle istituzioni scolastiche una preventiva definizione della casistica, anche per limitare l'eccessiva discrezionalità in relazione al caso concreto.

Per quanto riguarda la scuola secondaria (art. 6), la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi "di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline". Deve essere presente una adeguata motivazione della delibera del CdC. Ciò significa che l'eventuale bocciatura deve essere motivata e non è "automatica": in via automatica c'è l'ammissione.

Si mette ai voti la non ammissione, non l'ammissione.

| Legge n. 169/2008 | D. Lgs. 62/2017 |
|---|---|
| Art. 3, c. 3. <i>Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto <u>non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.</u></i> | Art. 6, c. 1. <i>Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una <u>valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi</u>, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.</i> |

Il passaggio formalmente più significativo è che la richiesta della sufficienza non è più riferita ad ogni singola materia ma al complessivo andamento degli apprendimenti. **Si può essere ammessi alla classe successiva e all'esame finale anche in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.**

In Collegio Docenti vanno deliberati i criteri per la non ammissione alla classe successiva.

Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della validità dell'anno scolastico per il singolo alunno. **Il monte ore annuale personalizzato va comunicato alle famiglie a inizio anno.**

L'eventuale superamento della soglia di assenze va comunicato alle famiglie PRIMA dello scrutinio. E' il Collegio Docenti a deliberare in quale modo e con quale cadenza va effettuato il controllo.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, **purchè la frequenza effettuata fornisca al CdC sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il CdC accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Obbligo di attivazione delle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).

Dunque, **per tutte le classi del primo ciclo**, della primaria e della secondaria di primo grado, è previsto che, nel caso in cui le valutazioni periodiche e finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, l'istituzione scolastica *"nell'ambito della sua autonomia didattica e organizzativa"* attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento sul cui svolgimento la funzione ispettiva svolgerà attività di verifica e monitoraggio. Nella relazione finanziaria allo schema di decreto si può leggere che, per le iniziative di recupero, non viene previsto lo stanziamento di risorse aggiuntive in quanto l'organico dell'autonomia assegnato alle scuole consente alle stesse di far fronte a tali esigenze.

Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni del primo ciclo (artt. 4 e 7).

Circa la rilevazione degli apprendimenti effettuata da INVALSI, il decreto:

- fa uscire la prova INVALSI dall'esame di Stato. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all'esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva.
- Introduce una prova per verificare l'apprendimento della lingua inglese (abilità di comprensione e uso della lingua) in aggiunta alle prove di italiano e matematica; le prove nazionali nella scuola secondaria di primo grado per la lingua inglese accertano abilità coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, anche in convenzione con enti certificatori, ma sempre rigorosamente senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
- prevede la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva, del livello di apprendimento raggiunto in italiano, matematica e inglese (art. 9).

Il quadro delle operazioni delineato nel nuovo Regolamento prevede dunque che esse siano effettuate nel mese di aprile e che abbiano ad oggetto:

- nella classe seconda primaria: italiano e matematica;
- nella classe quinta primaria: italiano, matematica e inglese;
- nella classe terza della secondaria di primo grado: italiano, matematica e inglese.

Queste ultime non faranno più parte degli esami e saranno computer based. Ciò significa che viene meno l'esigenza della contemporaneità: Il calendario di effettuazione delle prove è preparato a cura di ciascuna Istituzione scolastica.

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato (art. 8)

Lo schema di Regolamento opera un sostanziale alleggerimento dell'esame di Stato:

- anticipazione delle prove Invalsi al mese di aprile, al di fuori quindi delle prove d'esame;
- riduzione del numero di prove scritte
- valutazione che tiene maggiormente conto del percorso scolastico dell'alunna e dell'alunno durante il triennio di studi
- presidenza della commissione d'esame da parte del dirigente scolastico della scuola stessa (c. 2).

Ammissione

Per poter sostenere l'Esame, gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che

comportano la non ammissione all'Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Nel caso in cui l'alunno non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all'Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione. Per deliberare la non ammissione, la scuola deve a suo tempo aver deliberato e attuato "specifiche strategie per il miglioramento dei livelli".

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo è espresso dal CdC in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto. **Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi.**

Nel PTOF va inserita l'esplicitazione della valorizzazione del percorso scolastico compiuto.

Prove scritte

Le prove scritte saranno tre: italiano, logica-matematica, competenze in lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.). Cambia la loro strutturazione.

Italiano: verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie.

Matematica: sarà finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Lingua straniera: è prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che le alunne e gli alunni siano in possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per l'Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova potrà consistere: in un questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; nel completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; nell'elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; nell'elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; nella sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

| | |
|--|---|
| R.D. n. 653/1925, mai abrogato | D.Lgs. 62/2017 |
| <i>Art. 85. Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova. Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi.</i> | <i>Art. 8, c. 3. La Commissione d'esame predisporre le prove d'esame.</i> |

Emerge quindi una nuova "collegialità" della Commissione nella predisposizione delle prove d'esame, non emergendo in alcun modo che la proposta vincolante deve provenire dai docenti della materia.

Sparisce la ratifica delle prove scritte.

Colloquio

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Deve tener conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Valutazione e voto finale

Il **voto finale dell'esame**, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d'esame): viene cioè assegnato un maggiore peso al percorso scolastico compiuto dall'alunno. Rimane la possibilità, per chi consegue il voto finale, di avere la "lode" a seguito di deliberazione all'unanimità della commissione, che, a tal fine, prende in considerazione *"le valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame"*.

I nuovi poteri della Commissione nell'assegnazione del voto finale degli esami

*"La commissione d'esame **delibera**, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi" (c. 7).*

La nuova procedura di attribuzione del voto finale amplia i poteri della Commissione, comprimendo le competenze delle singole sottocommissioni. Storicamente, la Commissione plenaria non ha mai avuto il potere di sindacare nel merito le valutazioni delle sottocommissioni, valutazioni tecniche espresse nella correzione delle prove scritte o nel giudizio sul colloquio. Alla Commissione d'esame nella forma plenaria era infatti attribuito il compito di **ratificare** gli esiti degli esami. Ratificare significa verificare l'aderenza dell'operato delle sottocommissioni (corrispondenti, non dimentichiamolo, ai consigli di classe) ai criteri formali di conduzione delle prove e di formulazione dei giudizi così come deliberati nella seduta preliminare.

Al termine della sessione d'esami assieme al diploma viene rilasciata, su modello nazionale, l'Attestazione delle competenze nel primo ciclo (art. 9), che reca anche l'indicazione dell'esito delle prove Invalsi.

Alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) (art. 11)

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

- al comportamento
- alle discipline
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, c. 2, del D.Lgs. 297/1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate: *"Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova"* (c. 4).

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (c. 5).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno **valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (c. 6).

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (c. 7).

Importanti novità:

- **agli alunni con disabilità certificata**, ove non sostengano le prove dell'esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l'iscrizione alla secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (c. 8).

In passato, il rilascio dell'attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media era regolato dall'art. 11 c. 12 dell'O. M. 90/2001, in base alla quale il rilascio dell'attestato all'alunno disabile era decisione assunta dal Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una 'non presentazione' dell'alunno disabile all'esame di Stato. Nel D. Lgs. 62/2017, l'assegnazione dell'attestato di credito formativo è previsto solo in ordine all'assenza degli alunni disabili agli esami di Stato.

- Si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

In attesa di mettere in pratica le nuove disposizioni o dell'emanazione di circolari ministeriali esplicative per dirimere perplessità, le scuole sono chiamate a fissare, nell'ambito dell'autonomia scolastica, linee di azioni uniche e condivise.

Alunni DSA

Il decreto riserva particolare attenzione alle alunne e agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): per loro sono previsti tempi adeguati, sussidi didattici o strumenti necessari allo svolgimento delle prove d'Esame.

| D.M. n. 5669/2011 | D. Lgs. 62/2017 |
|--|---|
| Art. 6, c. 6. <i>In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998".</i> | Art. 11, c. 13. <i>L'alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all'esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue</i> |

Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. La nuova norma scardina un principio fondamentale del diritto scolastico italiano, fondato sul valore legale del titolo di studio (Costituzione, art. 33, c. 5: un titolo di studio certifica il possesso delle competenze previste dal relativo piano di studi). Nella normativa precedente valeva il criterio generale secondo il quale, in presenza di esonero da uno o più discipline, non era possibile conseguire il diploma conclusivo del ciclo di istruzione ma solo la certificazione delle competenze raggiunte nel percorso di studi.

Appare un assurdo giuridico conseguire il diploma attestante il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di Stato in assenza di una competenza ritenuta essenziale (a livello nazionale ed europeo) e, per giunta, senza che tale assenza sia menzionata sul diploma stesso.

Questo "beneficio" non è concesso neppure agli alunni con *handicap*: essi sostengono integralmente le prove d'esame, scritte e orali, per quanto con le differenziazioni previste dal loro PEI (art. 8, c. 6).

Si noti poi un'ulteriore grave incongruenza all'interno dello stesso D.Lgs. n. 62: l'analoga normativa per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo adotta la soluzione corretta (art. 20, c. 13: nel caso di esonero totale dalla lingua straniera si ottiene non il diploma ma la certificazione delle competenze), soluzione opposta a quella adottata nel primo ciclo.

Gli alunni con DSA certificati sostengono in ogni caso le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.

Certificazione delle competenze nel primociclo (art.9)

La **certificazione finale delle competenze** verrà rilasciata per la prima volta su modelli nazionali sia al termine della primaria sia a conclusione del primo ciclo (assieme al diploma finale). Solo in quest'ultimo caso, sarà accompagnata da una sezione a cura dell'Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali e **fornirà elementi per l'orientamento** verso il prosieguo degli studi.

Le competenze certificate dalle scuole sono otto: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.

All'interno della certificazione delle competenze è prevista l'indicazione per gli alunni con disabilità dell'adattamento al piano educativo individualizzato.

Esami di idoneità e ammissione all'esame dei candidati privatisti (art.10)

Il decreto prevede la possibilità che gli esami di idoneità alle classi successive alla prima della primaria e della secondaria di primo grado siano effettuati dagli alunni che compiono gli anni previsti non per l'iscrizione alla classe per cui sostengono l'esame, ma alla classe precedente (es. possono sostenere l'esame di ammissione alla classe seconda della scuola primaria coloro che compiono i sei anni entro il 31 dicembre **dello stesso anno in cui sostengono l'esame** e non dello stesso **anno scolastico** in cui sostengono l'esame). Di fatto ciò significa che non si può abbreviare il percorso di più di un anno.

Tale indicazione di fatto consente l'anticipo di un anno non solo ai nati entro il 30 aprile ma anche a quelli nati nei mesi successivi e consente altresì la frequenza della scuola primaria o di tutto il primo ciclo in scuole non statali e non paritarie iscritte negli albi regionali a partire già dai 5 anni, con la possibilità di sostenere l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria a 10 anni e l'esame di stato del primo ciclo da privatisti a 13 anni.

Da notare infatti che, per quanto riguarda l'ammissione all'esame dei candidati privatisti, viene correttamente indicato che possono essere ammessi i candidati che, in possesso dell'ammissione alla classe prima della secondaria, compiono tredici anni entro il 31 dicembre dell'anno **scolastico** in cui sostengono l'esame. Successivamente, tuttavia, viene prevista anche la possibilità che possono sostenere l'esame coloro che sono in possesso dell'ammissione alla classe prima della secondaria di primo grado da almeno un triennio, con evidente riferimento a coloro che, avendo frequentato una scuola non statale e non paritaria con un anno di anticipo, hanno sostenuto a 10 anni l'esame di ammissione alla classe prima della secondaria di primo grado.

Le Faq

D. A cos'è riferita la valutazione periodica e finale degli apprendimenti?

R. La valutazione è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".

D. Le attività di Cittadinanza e Costituzione vanno valutate autonomamente come disciplina a sé stante?

R. No, la valutazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione continua a trovare espressione nel voto complessivo delle discipline dell'area storico-geografica.

D. Come viene espressa la valutazione periodica e finale?

R. La valutazione è espressa in decimi, ma i voti vanno accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento.

D. Come esplicitare la corrispondenza tra voto in decimi e livelli di apprendimento?

R. La corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento può essere esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di valutazione, volte a descrivere i processi formativi – in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

D. Da chi viene effettuata la valutazione periodica e finale?

R. La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Per la scuola primaria si deve evidenziare che, diversamente da quanto previsto sino ad ora, le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico.

D. I docenti di potenziamento esprimono una valutazione in relazione agli alunni cui è rivolta la loro attività di insegnamento?

R. No, i docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull'interesse manifestato dagli alunni. E' chiaro che, se l'alunno ha seguito un corso di potenziamento relativo alla lingua italiana e/o alla matematica, il docente di potenziamento fornisce i predetti elementi al collega della relativa disciplina o gruppo di discipline.

D. E' cambiato qualcosa riguardo alla partecipazione al processo di valutazione da parte dei docenti di sostegno?

R. No, i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite l'espressione di un unico voto.

D. Come viene espressa la valutazione dell'insegnamento di religione cattolica?

R. La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

D. Come viene espressa la valutazione delle attività alternative alla religione cattolica?

R. La valutazione delle attività alternative all'insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

D. Come viene espressa la valutazione del comportamento?

R. La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.

D. Ci sono differenze nella valutazione del comportamento tra scuola primaria e secondaria di primo grado?

R. Sì, nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio fa riferimento, oltre allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola.

D. Considerato che la valutazione del comportamento non è più espressa in decimi, è abrogata la norma per cui gli alunni (secondaria I grado), che conseguono un voto di comportamento inferiore a 6/10, non possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato?

R. Sì, la predetta norma è stata abrogata, mentre resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

D. Alla luce delle novità introdotte, vi sono nuovi documenti di valutazione?

R. I documenti di valutazione periodica e finale devono essere aggiornati dalle istituzioni scolastiche.

Compiti del Collegio Docenti

Definire e deliberare:

- criteri e modalità dell'azione valutativa di apprendimenti e comportamento: descrizione del processo, livello globale di sviluppo e livello di competenze raggiunti dagli studenti che accompagnano il voto numerico. I criteri sono resi pubblici e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa: **trasparenza della valutazione (anche del comportamento) e certificazione delle competenze**
- tipologia di giudizio sintetico (per la valutazione del comportamento), che offra un quadro complessivo sulla relazione che ciascun alunno ha con gli altri e con l'ambiente scolastico, per la scuola secondaria con richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art. 1, c. 3) in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell'Istituzione scolastica
- modalità di comunicazione alle famiglie (sito, circolare, diario,...)
- **Obbligatoria attivazione delle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento** parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, allo scopo di sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni più deboli. Nella relazione finanziaria allo schema di decreto si può leggere che, per le iniziative di recupero, non viene previsto lo stanziamento di risorse aggiuntive in quanto l'organico dell'autonomia assegnato alle scuole consente alle stesse di far fronte a tali esigenze
- criteri per la non ammissione alla classe successiva
- in quale modo e con quale cadenza va effettuato il controllo delle assenze effettuate da parte degli alunni
- motivate deroghe al limite delle assenze per i casi eccezionali, congruamente documentate, **purchè la frequenza effettuata fornisca al CdC sufficienti elementi per procedere alla valutazione**
- esplicitazione della valorizzazione del percorso scolastico compiuto ai fini della valutazione dell'esame (da inserire nel PTOF)

Azioni:

Adeguamento della pagella, inserendo appositi spazi per l'inserimento dei giudizi.

Comunicazione delle famiglie ad inizio anno scolastico del monte ore annuale personalizzato. L'eventuale superamento della soglia di assenze va comunicato alle famiglie PRIMA dello scrutinio.

Particolare attenzione all'elaborazione dei **Regolamenti d'istituto** e alla loro coerenza rispetto allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto educativo, in quanto costituiscono i punti di riferimento per la **valutazione descrittiva del comportamento**.